

**Norme & Tributi**

Fisco

# Imposta di registro all'1% sulla ricognizione di debito

**Imposte indirette**

La Cassazione si pronuncia per l'aliquota più bassa ma in altri casi aveva scelto il 3%

È, invece, esente l'impegno ad anticipare il rimborso alla banca rispetto ai soci

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Non è una ricognizione di debito la dichiarazione con la quale la società mutuataria si impegna, nei confronti della banca mutuante, ad antergare la restituzione della somma mutuata alla banca rispetto alla restituzione ai suoi soci della somma corrispondente al finanziamento che i soci stessi hanno effettuato a favore della società anteriore alla concessione del mutuo bancario. È questa la decisione contenuta nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 25942 del 2 settembre scorso: la conseguenza è che non è applicabile l'imposta di registro propria degli atti di ricognizione di debito, come preteso dall'agenzia delle Entrate.

È importante notare che la Cassazione (seppur non ritenga che nel caso specifico possa essere applicata l'imposta di registro propria degli atti di ricognizione di debito) si pronuncia – peraltro, senza motivazione – a

favore della cessione (sulla base dell'articolo 6 della Tariffa, Parte prima allegata al Dpr 131/1986) della ricognizione di debito con l'aliquota dell'1%, «senza che quindi... possa trovare applicazione il residuale articolo 9 della tariffa che prevede l'aliquota del 3 per cento». Invero, la tesi dell'applicabilità dell'aliquota del 3% ha un notevole seguito presso la Suprema corte, in quanto affermata nelle decisioni: 4728/2003, 24107/2014, 8152/2021 e 15910/2021 (si veda Il Sole 24 Ore, 29 giugno 2021).

**I nodi**

Quest'ultima decisione, pur essendo argomentata in pochissime righe, ha però sollevato una pluralità di rilievi critici, in quanto, in sintesi:

- ha definito come «ampiamente superato il diverso e isolato indirizzo giurisprudenziale» espresso nella decisione di Cassazione 12432/2007, la quale aveva affermato che al riconoscimento del debito si dovrebbe applicare l'aliquota dell'1 per cento;
- ha dimenticato che tale indirizzo non solo non era invece isolato (perché espresso anche nella decisione di Cassazione 16829/2008) ma anche che esso era stato sposato dall'agenzia delle Entrate nella nota 114394 del 16 settembre 2011 della Dre Lombardia e nella Risposta a interpellato 954-805/2013 del 23 luglio 2014;
- ha riferito che la tesi del 3% è stata accolta in una pluralità di decisioni della Cassazione stessa (in particolare, le senten-

ze 8152/2021, 25267, 14657 e 13527 del 2020, 24107/2014, 481/2018, 4728/2003).

Quest'ultima affermazione è senz'altro vera per le decisioni di Cassazione 4728/2003 e 24107/2014. Non lo è però per altre decisioni, precisamente:

- per le decisioni 13527/2020 e 25267/2020, che non riconoscono ricognizioni di debito a Iva e, come tali, registrati con imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività tra Iva e registro;
- per la decisione 481/2018, ove la Cassazione ha ritenuto il riconoscimento di debito essere un atto non recante disposizioni a carattere patrimoniale e, pertanto, soggetto a registrazione con imposta fissa e solo in caso d'uso e per la decisione 14657/2020, in quanto non concerne la materia in esame.

Nel senso della natura «dichiarativa» dell'atto di riconoscimento del debito (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento), vanno invece annoverate diverse decisioni, alcune di merito (Ctp Macerata, 18 aprile 2006, n. 26, Ctp Toscana, 15 aprile 2008, n. 15, Ctp Treviso, 26 gennaio 2009, n. 12, Ctp Alessandria, 7 luglio 2010, n. 119, Ctp Firenze, 15 febbraio 2016, n. 717, Ctp Varese, 18 settembre 2017, n. 404, Ctr Lombardia, 7 febbraio 2018, Ctr Lombardia, 27 agosto 2018) altre di legittimità (Cassazione 161/1983, 12432/2007 e 16829/2008).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+FISCO**  
**Aiuti Covid, ecco cosa cambia con l'autodichiarazione semplificata**  
 La possibilità di barrare la casella «ES» senza dettagliare i dati nel quadro A è

una semplificazione che non riguarda tutti i contribuenti che procederanno all'invio entro il 30 novembre.  
 Lo speciale con tutti gli articoli su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

**Il punto**

**La giurisprudenza**

Secondo la corte di Cassazione, se un finanziamento bancario è accompagnato dalla cessione da parte del mutuatario di un proprio credito alla banca come a garanzia del finanziamento stesso, si è di fronte a due negozi collegati, tassabili separatamente. Al contratto di cessione di credito in garanzia va quindi applicata l'aliquota dello 0,5%, propria degli atti di cessione del credito (Cassazione, ordinanza 25620/2022)

**I dubbi**

Il contratto di cessione del credito può servire a raggiungere più risultati. È quindi plausibile ritenere che alla cessione di credito in garanzia possa applicarsi la regola che esonera da tassazione le garanzie concesse dal debitore al suo creditore: l'aliquota dello 0,5% andrebbe quindi applicata se il credito è ceduto da un soggetto diverso dal debitore, mentre se il credito è ceduto dal debitore non andrebbe applicata alcuna tassazione

## Tassazione autonoma se la cessione di credito garantisce un prestito

**Mutui bancari**

Per la Cassazione si tratta di due negozi distinti anche se il debitore è lo stesso

**Angelo Busani**

Se viene stipulato, in connessione con un finanziamento bancario, un atto con il quale il mutuatario cede un proprio credito alla banca mutante, a garanzia del finanziamento, non si ha un unico negozio complesso, ma si hanno due negozi collegati. È quanto deciso con l'ordinanza di Cassazione n. 25620 del 31 agosto scorso, con la quale, pertanto, si sancisce l'applicazione, a ciascuno dei due negozi collegati, dell'imposizione sua propria e, quindi l'applicazione, al negozio di cessione

di credito in garanzia dell'aliquota dello 0,5%, prevista per gli atti di cessione del credito, ai sensi dell'articolo 6, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 (questa tesi è sostenuta anche nella risoluzione n. 278/2008 nonché nella nota della Dre Lombardia diramata il 17 maggio 2012).

Su quest'ultimo punto (che sembra consolidato in Cassazione, poiché affermato anche nelle decisioni 16417/2015 e 4148/2021) pare potersi dissentire. Infatti, il contratto di cessione del credito è uno schema "a causa variabile", nel senso che può essere messo in atto per raggiungere una pluralità di risultati: ad esempio, lo scopo di garanzia, lo scopo di pagamento, lo scopo di finanziamento, eccetera.

Ne consegue (in tal senso la risoluzione 250940/1978) che è plausibile ritenere che alla cessione di

credito in garanzia possa applicarsi la regola (pure derivante dal predetto articolo 6, Tariffa parte prima) secondo cui sono esonerate da tassazione le garanzie che siano concesse dal debitore al suo creditore (restando soggette all'aliquota dello 0,5% solo le garanzie concesse al creditore da un soggetto terzo rispetto al debitore).

Questa argomentazione ha almeno due rilevanti supporti:

- il predetto articolo 6 parla di «cessioni di credito» tout court intendendo tassare con l'aliquota dello 0,5 per cento non indistintamente ogni negozio che abbia l'effetto di provocare una cessione di un credito (basti pensare all'ipotesi della cessione di credito a titolo gratuito, la quale, evidentemente, non è tassabile con l'imposta di registro) ma solo quei negozi da cui promani una cessione di credito che non sia "colorata" da una causa dotata di un suo proprio regime impositivo (in altre parole, se, appunto, si cede un credito in garanzia, la tassazione applicabile dovrebbe essere quella specifica degli atti che costituiscono garanzie, e non quella generica delle cessioni di credito);
- dato che la legge di registro, all'articolo 6, Tariffa parte prima, parla di «garanzie» in senso lato, non può non concludersi che, ogni qualvolta lo schema negoziale utilizzato trovi causa in una funzione di garanzia, allora in tutte queste ipotesi si dovrebbe sempre rendere sempre applicabile la disciplina tributaria specifica delle garanzie e non più la disciplina generica delle cessioni di credito.

Pertanto, nel caso della cessione del credito "in garanzia", si dovrebbe bensì applicare la tassazione con l'aliquota dello 0,5 per cento se il credito sia ceduto in garanzia al creditore garantito da un soggetto diverso dal debitore, mentre non si dovrebbe applicare alcuna tassazione se il credito sia ceduto dal debitore al creditore garantito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ASSISE 2022**

**YOUR NEXT PAVIA**

**GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE**

**ORE 10.30**

ACCREDITO DALLE 9.45

Teatro Fraschini  
Corso Strada Nuova 136  
Pavia

**PROGRAMMA**

**ORE 10.30**  
**SALUTI ISTITUZIONALI**  
 Fabrizio Fracassi  
 Sindaco Pavia  
 Giovanni Palli  
 Presidente Provincia Pavia

**INTERVENTI**  
 Nicola de Cardenas  
 Presidente Sede Pavia Assolombarda  
 Attilio Fontana\*  
 Presidente Regione Lombardia

**ANALISI DI SCENARIO**  
 Valeria Negri  
 Direttore Centro Studi Assolombarda

**TAVOLA ROTONDA**  
 Antonio Colabrò  
 Presidente Fondazione Assolombarda e Presidente Museimpresa  
 Monica Poggio  
 Vice Presidente Assolombarda e Presidente ITS Lombardia Meccatronica  
 Francesco Rezzi  
 Presidente Inventvm Semiconductor  
 Francesco Svelto  
 Rettore Università degli Studi di Pavia

**ORE 12.15**  
**CONCLUSIONI**  
 Alessandro Spada  
 Presidente Assolombarda

Modera i lavori **Monica Peruzzi**, giornalista Sky Tg24

**REGISTRATI SU**  
[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
Fino ad esaurimento posti

Con la partecipazione straordinaria di studenti guidati da **Alberto Gennari** in 'My Next Pavia'

[www.genioimpresa.it](http://www.genioimpresa.it)

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)